

## Sommario

1. QUANDO È STATO SOTTOSCRITTO ED È ENTRATO IN VIGORE L'ALLEGATO TECNICO "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI" ANCI-BIOREPACK?.....	2
2. DI CHE COSA SI OCCUPA L'AT "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI"? .....	2
3. DOVE POSSO TROVARE IL TESTO DELL'AT "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI"?.....	2
4. COSA PREVEDE L'AT?.....	2
5. DOVE POSSO TROVARE IL TESTO DELLA CONVENZIONE TIPO CON BIOREPACK ?.....	2
6. CHI PUÒ STIPULARE LA CONVENZIONE LOCALE CON BIOREPACK ? .....	3
7. COSA DEVO FARE PER RICHIEDERE LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON BIOREPACK ?.....	3
8. OLTRE ALL'ALLEGATO N. 5 DEVO INVIARE ANCHE LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA ? .....	3
9. COSA DEVO INVIARE OLTRE ALL'ALLEGATO N. 5 ? .....	3
10. DOVE TROVO I MODELLI DI DELEGA E SUB DELEGA DA UTILIZZARE ?.....	4
11. CHE COS'È IL "BACINO" ?.....	4
12. CI SONO MODALITÀ ALTERNATIVE DI "BACINIZZAZIONE" ? .....	4
13. CHI DECIDE COME FORMARE IL BACINO ?.....	4
14. POSSO AVERE PIÙ BACINI IN UN'UNICA CONVENZIONE ? .....	4
15. IN QUANTO TEMPO SI CONCLUDE L'ESAME DELLA DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO ? .....	5
16. DA QUANDO HA EFFICACIA LA CONVENZIONE ? .....	5
17. QUALI SONO I CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AI CONVENZIONATI ?.....	5
18. CON CHE PROCEDURA AVVIENE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOPO LA FIRMA DELLA CONVENZIONE ?	6
19. CHE COS'È LA RETROATTIVITÀ (CORRISPETTIVI SUL 2021) ? .....	7
20. COSA OCCORRE FARE PER BENEFICIARE DELLA RETROATTIVITÀ ?.....	7
21. SE NON RIESCO A RICEVERE LE DELEGHE E SUBDELEGHE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2021 POSSO COMUNQUE BENEFICIARE DELLA RETROATTIVITÀ ? .....	7
22. RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE DEI BACINI, È POSSIBILE IDENTIFICARLI GEOGRAFICAMENTE NELLE PROVINCE ?.....	8
23. È NECESSARIO CHE LE FATTURE RIPORTINO L'ELENCO DEI FIR/DOCUMENTI EQUIPOLLENTI ? .....	8
24. SE LE FATTURE NON RIPORTANO L'ELENCO DEI FIR ? .....	8
25. L'ANALISI MERCEOLOGICA PREVISTA DALL'ART. 10 DELL'AT SERVE A DETERMINARE LA QUALITÀ DELL'UMIDO URBANO AI FINI DELLA TARIFFA DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI DESTINO ? .....	8



## 1. QUANDO È STATO SOTTOSCRITTO ED È ENTRATO IN VIGORE L'ALLEGATO TECNICO "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI" ANCI-BIOREPACK?

L'AT è stato sottoscritto ed è entrato in vigore il 20 ottobre 2021.

## 2. DI CHE COSA SI OCCUPA L'AT "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI"?

L'AT riguarda i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile (plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432) raccolti assieme all'umido urbano (codici EER 20 01 08 e 20 03 02).

## 3. DOVE POSSO TROVARE IL TESTO DELL'AT "BIOPLASTICHE COMPOSTABILI"?

L'AT è scaricabile qui: <https://biorepack.org/anci-biorepack/accordi-nazionali.kl>

## 4. COSA PREVEDE L'AT?

L'AT definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

L'attuazione dell'AT avviene attraverso la stipula di una Convenzione locale (conforme allo schema allegato all'AT) tra il Consorzio Biorepack e l'Ente di governo del servizio rifiuti se istituito ed operativo o, in mancanza, i Comuni singoli o associati ovvero il soggetto da essi delegati.

Il Comune o l'Ente di governo può delegare la sottoscrizione della Convenzione.

La delega dovrà essere redatta, a pena di nullità, in conformità al fac-simile di delega riportato nell'AT e dovrà essere comunicata, a cura del delegante, a Biorepack mediante posta elettronica certificata (PEC).

## 5. DOVE POSSO TROVARE IL TESTO DELLA CONVENZIONE TIPO CON BIOREPACK ?

Il fac-simile della convenzione tipo è scaricabile qui

[https://biorepack.org/anci-biorepack/comuni-operatori-e-convenzioni\\_1.kl](https://biorepack.org/anci-biorepack/comuni-operatori-e-convenzioni_1.kl)

Sarà comunque il consorzio, una volta ricevuto l'Allegato n. 5 (v. FAQ nn. 7 ed 8), ad inviare il testo della Convenzione per la firma del Convenzionando.



## 6. CHI PUÒ STIPULARE LA CONVENZIONE LOCALE CON BIOREPACK ?

Gli Enti e le organizzazioni che possono stipulare la Convenzione sono:

### A. soggetti direttamente legittimati:

- enti di governo del servizio rifiuti;
- i comuni (singoli o associati).

### B. soggetti delegati (solo se hanno ricevuto la delega dai soggetti di cui al punto A)

- affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
- affidatario della raccolta differenziata dell'Umido urbano;
- gestore dell'impianto di riciclo organico della raccolta differenziata dell'Umido urbano;
- gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

### C. soggetti sub delegati (solo se hanno ricevuto la sub delega dai soggetti di cui al punto B)

- gestore dell'impianto di riciclo organico della raccolta differenziata dell'Umido urbano;
- gestore dell'impianto intermedio di trasferimento se affidatario anche del servizio di trasporto dell'Umido urbano verso l'impianto di riciclo organico.

## 7. COSA DEVO FARE PER RICHIEDERE LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON BIOREPACK ?

Inviare, debitamente compilato e sottoscritto, l'Allegato n. 5 all'AT "*Modulo richiesta attivazione/aggiornamento convenzione Biorepack*" (scaricabile da <https://biorepack.org/anci-biorepack/come-convenzionarsi.kl>).

## 8. OLTRE ALL'ALLEGATO N. 5 DEVO INVIARE ANCHE LA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA ?

No, sarà Biorepack, a seguito della ricezione della richiesta di convenzionamento e alla conclusione dell'esame della domanda, a trasmettere al Convenzionato la convenzione firmata dal consorzio, che dovrà essere poi sottoscritta anche dal Convenzionato e restituita a Biorepack firmata.

## 9. COSA DEVO INVIARE OLTRE ALL'ALLEGATO N. 5 ?

I soggetti delegati ovvero sub delegati che richiedano il convenzionamento devono inviare congiuntamente le deleghe ovvero le sub deleghe ricevute.



## 10. DOVE TROVO I MODELLI DI DELEGA E SUB DELEGA DA UTILIZZARE ?

I moduli di delega e sub delega che devono essere inviati a Biorepack sono reperibili qui: [https://biorepack.org/anci-biorepack/comuni-operatori-e-convenzioni\\_1.kl](https://biorepack.org/anci-biorepack/comuni-operatori-e-convenzioni_1.kl)

Si ricorda che la delega ovvero la sub delega devono avere la durata minima di un anno (art. 4.3 AT).  
Biorepack in ogni caso non procede a stipulare la Convenzione in mancanza della ricezione della delega o sub delega, ovvero nel caso in cui queste siano state rilasciate a soggetti diversi o con format differenti da quanto indicato sopra (art. 4.5 AT).

## 11. CHE COS'È IL “BACINO” ?

I Comuni o insieme di Comuni in cui è attiva la raccolta differenziata dell'Umido urbano.

## 12. CI SONO MODALITÀ ALTERNATIVE DI “BACINIZZAZIONE” ?

Sì, il Convenzionato può optare in alternativa per la bacinizzazione per:

- differenti modelli di raccolta differenziata p.e. stradale e domiciliare [art. 3.3. lett. b) AT], rientreranno quindi nel medesimo bacino tutti i comuni che hanno il medesimo modello di raccolta, indipendentemente dall'impianto di destino.
- impianto [art. 3.3. lett. a) AT], e in tal caso rientreranno nel medesimo bacino tutti i comuni che conferiscono in quello stesso impianto (di trasferimento/riciclo organico), a prescindere dal modello di raccolta differenziata attivato in ciascun comune.

## 13. CHI DECIDE COME FORMARE IL BACINO ?

È il Convenzionato a decidere, in sede di compilazione e trasmissione del Modulo 5 cit. (v. Sezione E).

## 14. POSSO AVERE PIÙ BACINI IN UN'UNICA CONVENZIONE ?

Sì, qualora l'insieme dei comuni sia stato definito seguendo le regole generali o alternative per la formazione dei bacini (v. FAQ 11 e 13), fermo restando che la convenzione sottoscritta tra Biorepack e il Convenzionato è unica.

In tal caso il Convenzionato deve completare e trasmettere per ciascun bacino la tabella della sezione E dell'Allegato n. 5 cit. per gruppi di comuni omogenei definiti come sopra.



## 15. IN QUANTO TEMPO SI CONCLUDE L'ESAME DELLA DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO ?

Biorepack ha 90 giorni di tempo per l'esame della domanda e la sottoscrizione della convenzione (art. 3.4 AT).

Qualora Biorepack riscontrasse carenze documentali nella domanda pervenuta, provvede quanto prima e comunque entro i suddetti 90 gg. ad informare il soggetto richiedente.

## 16. DA QUANDO HA EFFICACIA LA CONVENZIONE ?

La Convenzione locale, una volta sottoscritta, avrà effetto dalla data della richiesta di convenzionamento (trasmissione via pec dell'Allegato n. 5 cit.), purché completa della documentazione necessaria o, in mancanza, dalla data di trasmissione della documentazione completa (art. 3.4 AT).

## 17. QUALI SONO I CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AI CONVENZIONATI ?

Sono previste tre tipologie di corrispettivi:

- corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata (art. 7 AT);
- corrispettivi per il trasporto (art. 8 AT);
- corrispettivi per i costi efficienti di trattamento organico (art. 9 AT).

Biorepack riconosce i corrispettivi sui soli quantitativi rilevanti ai fini dell'AT ossia sui rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile presenti nell'umido urbano al netto dell'umidità (art. 10 AT), conferiti ed accettati negli impianti di riciclo organico ovvero negli impianti intermedi.

Relativamente al **corrispettivo per il servizio di raccolta differenziata**, unico su tutto il territorio nazionale, questo è determinato in funzione della fascia qualitativa della raccolta secondo i valori riportati nella tabella seguente:

FASCIA QUALITATIVA	FRAZIONI DI MNC (%)	CORRISPETTIVO (€/t)
A	0 - < 5%	<b>127,00</b> Euro/t
B	5 - ≤ 10%	<b>112,00</b> Euro/t
C	> 10% - ≤ 15%	<b>105,00</b> Euro/t
D	> 15% - ≤ 20%	<b>63,00</b> Euro/t

Relativamente al **corrispettivo per il trasporto**, in caso di:

- trasporto breve: il corrispettivo è ricompreso nel corrispettivo per la raccolta differenziata entro un raggio di 25 km
- trasporto medio-lungo: oltre il raggio di 25 km il corrispettivo riconosciuto è pari al costo del servizio di trasporto ogni km, eccedente i 25 km, con una delle seguenti modalità alternative:



- a) dove il soggetto terzo fatturi al convenzionato i costi di trasporto indistintamente e assieme al costo di trattamento organico, verrà riconosciuto il corrispettivo di trasporto insieme al corrispettivo di trattamento;
- b) dove il soggetto terzo (gestore dell'impianto intermedio di trasfenza o altro soggetto) fatturi separatamente i costi per trasporto al convenzionato, verrà riconosciuto un corrispettivo pari al medesimo costo fatturato dal soggetto terzo;
- c) dove il trasporto sia internalizzato alla raccolta o separato da essa ma gestito con risorse interne, verrà riconosciuto un corrispettivo forfettario pari a 0,45 €/ton per ogni km eccedente i 25 km e fino ad un max di 100 km.

Relativamente al riciclo organico viene riconosciuto un corrispettivo pari al costo unitario risultante:

- dalle fatture emesse al convenzionato dall'impianto di riciclo organico ovvero di intermedio.
- in assenza di fatturazione, da un apposito conteggio del costo efficiente di trattamento dell'umido urbano e una dichiarazione di veridicità

## 18. CON CHE PROCEDURA AVVIENE IL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOPO LA FIRMA DELLA CONVENZIONE ?

Il Convenzionato in fase di richiesta di adesione indica sull'Allegato 5 all'AT "*Modulo richiesta attivazione/aggiornamento convenzione Biorepack*" la periodicità cui intende riferirsi (3, 6 o 12 mesi) relativamente ai conferimenti e alla conseguente fatturazione dei corrispettivi.

La procedura è la seguente (art. 11 AT):

1. scelta del periodo di fatturazione: il convenzionato sceglie all'atto del convenzionamento (con il modulo 5) se percepire i corrispettivi ogni 3, 6 o 12 mesi;
2. rendiconto: terminato il periodo di fatturazione scelto, il convenzionato entro 30 gg. manda a Biorepack il rendiconto accompagnato dalla dichiarazione di veridicità (clicca [qui](#) per il download). Ad es. se il periodo di fatturazione scelto è trimestrale e occorre calcolare i corrispettivi del primo trimestre 2022, il convenzionato invia il rendiconto a Biorepack entro il 30 aprile 2022;
3. prefattura Biorepack: il consorzio entro 30 gg. dal ricevimento del rendiconto manda al Convenzionato la prefattura [salvo che non attivi i controlli a campione che a quel punto sospendono tutti i termini]. La prefattura contiene la percentuale dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, i quantitativi rilevanti su cui riconoscere i corrispettivi e il totale dei corrispettivi dovuti al convenzionato;
4. fattura convenzionato: deve essere emessa dal convenzionato entro 60 gg. dal ricevimento della prefattura da parte di Biorepack;
5. pagamenti Biorepack: a 45 gg. data fine mese fattura.

In sintesi la procedura si conclude in max 165 gg: 30 gg (rendiconto) + 30 gg (prefattura) + 60 gg (fattura) + 45 gg (pagamento).



## 19. CHE COS'È LA RETROATTIVITÀ (CORRISPETTIVI SUL 2021) ?

È uno strumento previsto all'art. 13 dell'AT, con cui vengono messe a disposizione degli enti locali le risorse economiche derivanti dal contributo ambientale applicato agli imballaggi in bioplastica compostabile nel corso del 2021. Ai soggetti legittimati che richiederanno il convenzionamento **entro il 20 dicembre 2021 (termine da ultimo allineato alla scadenza dell'anno solare – 31 dicembre 2021)** e sottoscriveranno la convenzione verranno riconosciuti i corrispettivi previsti dall'AT sui quantitativi rilevanti conferiti dal 1° gennaio 2021.

## 20. COSA OCCORRE FARE PER BENEFICIARE DELLA RETROATTIVITÀ ?

Il richiedente la stipula della convenzione, deve inviare, debitamente compilato e sottoscritto, l'Allegato n. 5 all'AT “*Modulo richiesta attivazione/aggiornamento convenzione Biorepack*” (vedi FAQ n° 7) entro il 20 dicembre 2021 (**termine da ultimo allineato alla scadenza dell'anno solare – 31.12.2021**).

Per poter beneficiare della Retroattività, la procedura è la seguente:

1. il convenzionando invia via pec a Biorepack uno specifico rendiconto avente ad oggetto tutti i conferimenti di umido urbano effettuati dal 01/01/2021 fino alla richiesta di stipula della Convenzione (per il periodo successivo i corrispettivi sono riconosciuti in forza della convenzione stessa) e la relativa dichiarazione di veridicità. **N.B.:** si raccomanda di inviare lo specifico rendiconto, e relativa dichiarazione di veridicità, contestualmente all'invio del modulo di convenzionamento **e comunque al più tardi entro il 31 dicembre 2021**. Biorepack, verificato il rendiconto e la presenza della relativa dichiarazione di veridicità, emette nei successivi 60 giorni, salva la possibilità di effettuare i controlli a campione e comunque previa stipula della Convenzione, la relativa prefattura, applicando ai quantitativi complessivi di umido urbano il contenuto percentuale convenzionale di bioplastiche compostabili dell'1,25% ed il corrispettivo di raccolta differenziata di fascia B, pari a 112,00 /t (art. 7.2 dell'AT);
2. il convenzionato emette la fattura entro i successivi 60 gg. dal ricevimento della prefattura da parte di Biorepack;
3. Biorepack provvede al pagamento della fattura relativa ai corrispettivi entro 45 gg. data fattura fine mese.

## 21. SE NON RIESCO A RICEVERE LE DELEGHE E SUBDELEGHE ENTRO IL 20 DICEMBRE 2021 POSSO COMUNQUE BENEFICIARE DELLA RETROATTIVITÀ ?

Si, è possibile beneficiare della retroattività, perché in deroga alla regola generale per cui le deleghe e subdeleghe devono essere inviate contestualmente alla richiesta di convenzionamento, l'AT - per dare il più ampio accesso allo strumento della Retroattività - prevede che i convenzionandi possano inviare la richiesta di convenzionamento (entro il 20 dicembre, termine da ultimo allineato alla scadenza dell'anno solare – 31.12.2021) e successivamente inviare tutte le deleghe/sub-deleghe al più tardi entro 90 gg, ovvero entro il 19 marzo 2022. Resta inteso che in ogni caso Biorepack procede alla sottoscrizione della Convenzione considerando esclusivamente i comuni per cui il Convenzionando abbia ricevuto la delega, ovvero la sub delega (art. 13.1 AT ultimo periodo).



I Comuni eventualmente esclusi in relazione alla mancata acquisizione per tempo della delega ovvero sub-delega potranno comunque successivamente essere inseriti nei bacini in Convenzione mediante il modulo 5 cit. flaggando il campo “Inserimento Comune di ...nella convenzione già sottoscritta”].

**22. RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE DEI BACINI, È POSSIBILE IDENTIFICARLI GEOGRAFICAMENTE NELLE PROVINCE ?**

Sì, il bacino può avere un'estensione provinciale nel caso in cui il convenzionato lo richieda (art. 3.2 AT), anche indicando più impianti di destino.

**23. È NECESSARIO CHE LE FATTURE RIPORTINO L'ELENCO DEI FIR/DOCUMENTI EQUIPOLLENTI ?**

Sì, le fatture indicate nell' “Allegato Elenco fatture” di cui all'Allegato 6 dell'AT, dovranno riportare l'elenco dei FIR o documenti equipollenti a garanzia della tracciabilità dei conferimenti.

**24. SE LE FATTURE NON RIPORTANO L'ELENCO DEI FIR ?**

In tal caso dovrà essere inviato a Biorepack l'elenco dei FIR ovvero dei documenti equipollenti insieme all'elenco delle fatture unitamente al citato Allegato 6 dell'AT.

**25. L'ANALISI MERCEOLOGICA PREVISTA DALL'ART. 10 DELL'AT SERVE A DETERMINARE LA QUALITÀ DELL'UMIDO URBANO AI FINI DELLA TARIFFA DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI DESTINO ?**

No, l'analisi non impatta in alcun modo sulle tariffe di accesso agli impianti né sulla determinazione della qualità complessiva dell'umido urbano per fini che siano diversi da quelli previsti dall'AT, relativi esclusivamente alle bioplastiche compostabili. L'analisi serve quindi esclusivamente a determinare i quantitativi di rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile presenti nell'umido urbano su cui riconoscere i corrispettivi previsti dall'AT e la determinazione della fascia qualitativa di raccolta in base alla quale riconoscere sulle predette bioplastiche i corrispettivi per la raccolta differenziata secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'AT.

Quindi la qualità complessiva dell'umido urbano e le tariffe di accesso agli impianti continueranno a dipendere dalle diverse analisi merceologiche che venivano già svolte in precedenza (all'infuori quindi dell'AT).